

(N. 2141)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1967

Finanziamento dei programmi di ricerca fondamentale nel campo spaziale da svolgersi presso laboratori nazionali

ONOREVOLI SENATORI. — Per la realizzazione dei programmi di ricerca fondamentale nel campo spaziale da svolgersi durante gli anni 1967 e 1968 in laboratori nazionali e particolarmente in quelli delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche è prevista una spesa complessiva di lire 1.700 milioni da ripartirsi in quote di pari importo fra i due anni finanziari anzidetti.

Tali finanziamenti, che saranno utilizzati dal Consiglio nazionale delle ricerche secondo le norme legislative e regolamentari vigenti, hanno lo scopo di consentire una più efficace partecipazione dell'Italia agli

studi e alle ricerche spaziali nel quadro della cooperazione internazionale nel settore, con particolare riguardo all'attività dell'ESRO.

Per far fronte alla anzidetta spesa col presente disegno di legge viene autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di lire 1.700 milioni a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, ripartito in ragione di 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

All'onere relativo all'anno 1967 viene provveduto con l'apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.700 milioni a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per la realizzazione dei programmi di ricerca fondamentale nel campo spaziale da svolgersi presso laboratori nazionali.

Il contributo viene ripartito in ragione di lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario riguardante il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.